

## Principali elementi di novità introdotti con il Reg. UE n.2026/471 c.d. “Pacchetto vino”

Il Regolamento UE n. 2026/471, c.d. “Pacchetto Vino”, aggiorna le regole che governano il settore vitivinicolo europeo in linea con le istanze che il settore produttivo ha rappresentato alle istituzioni europee per affrontare più efficacemente le nuove sfide del mercato.

Le novità riguardano in particolare quattro aspetti

### 1. Regime delle autorizzazioni per gli impianti vitati

#### 1.1 Durata del sistema di autorizzazioni

Il sistema europeo delle autorizzazioni per gli impianti di nuovi vigneti non avrà più una scadenza fissata, ma verrà rivisto ogni dieci anni, con una prima verifica nel 2028.

#### 1.2 Validità e durata delle autorizzazioni

Per semplificarne la gestione amministrativa, la validità delle autorizzazioni non dipenderà più dalla data di rilascio. Tutte le autorizzazioni avranno come riferimento la campagna di commercializzazione, che termina il 31 luglio di ogni anno. Pertanto, le autorizzazioni concesse, qualsiasi sia la data di rilascio scadranno il 31 luglio dell'ultimo anno di validità.

Per le autorizzazioni a nuovi impianti è confermata la durata di tre anni. Solo in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, per specifiche aree, gli Stati membri potranno concedere una proroga di 12 mesi.

Per le autorizzazioni ai reimpianti, come richiesto dalla Confederazione, la durata estesa fino a otto anni facendo riferimento alla fine della campagna di commercializzazione in cui l'autorizzazione è concessa. Le nuove disposizioni sulle autorizzazioni di reimpianto si applicano alle autorizzazioni valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento.

#### 1.3 Sanzioni per mancato utilizzo

Le autorizzazioni di nuovo impianto concesse prima del 1° gennaio 2025 non sono soggette a sanzioni in caso di mancato utilizzo, tenuto conto della contrazione della domanda di vino a condizione che si informino le autorità competenti entro il 31 dicembre 2026. Per le autorizzazioni concesse dopo tale data, restano applicabili le sanzioni amministrative, al fine di evitare comportamenti speculativi.

#### 1.4 Limiti quantitativi e criteri nazionali

Gli Stati membri potranno limitare il rilascio di nuove autorizzazioni fino allo 0% a livello regionale o per specifiche aree e applicare restrizioni per vini a DOP/IGP o per determinate tipologie. Sono inoltre rivisti i criteri di ammissibilità e priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni di reimpianto a specifiche condizioni, in particolare nelle aree caratterizzate da squilibri strutturali di mercato, favorendo metodi di produzione tradizionali e tipologie di vino che non aumentino significativamente le rese medie.

## 2. Vini dealcolati e parzialmente dealcolati

E' stata aggiornata la terminologia per vini con titolo alcolometrico inferiore a 0,5% vol con la sostituzione del termine "dealcolato" con "zero alcol" (può essere indicato "0.0%" se il contenuto non supera 0,05% vol.). Il termine "a tenore alcolico ridotto" è utilizzabile per vini parzialmente dealcolati ovvero con titolo alcolometrico compreso tra 0,5% vol. e il 30% in meno rispetto al minimo previsto per la categoria di origine. In etichetta dovrà essere chiaramente indicato che il prodotto è "ottenuto mediante dealcolazione".

## 3. Etichettatura: ingredienti e dichiarazione nutrizionale

In deroga alle disposizioni generali, i vini destinati esclusivamente all'esportazione sono esentati dall'obbligo di riportare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Sono, inoltre, previsti atti delegati per normare l'etichettatura elettronica con l'uso di pittogrammi o simboli in luogo della dicitura "ingredienti".

## 4. Finanziamenti e interventi nel settore vitivinicolo

### 4.1 Pagamenti nazionali in caso di crisi

I pagamenti nazionali in situazioni di crisi giustificate, attualmente previsti per la sola distillazione di crisi, potranno essere estesi, anche a vendemmia verde e estirpazione dei vigneti.

Per l'estirpazione l'aiuto non potrà superare il costo diretto dell'operazione più una compensazione fino al 100% della perdita di reddito stimata per un anno. I beneficiari degli aiuti per estirpazione non potranno richiedere autorizzazioni per nuovi impianti per le dieci campagne di commercializzazione successive. Nelle zone e per i tipi di vino per cui si attiva per tre anni consecutivi anche vendemmia verde o distillazione di crisi si sospenderanno le autorizzazioni di nuovo impianto per i due anni successivi all'ultima campagna in cui è stata applicata la misura.

### 4.2 Interventi strutturali finanziati con fondi europei

È stata data la possibilità agli Stati membri di ampliare il menu degli interventi settoriali finanziabili dall'Unione europea tramite il Piano strategico della PAC (ex fondi OCM). Da evidenziare che tali nuovi interventi sono ammessi a parità di risorse attribuite a ciascun Stato membro che per l'Italia si ricorda sono 323,8 milioni di euro annui.

- a) Investimenti per l'enoturismo. Il turismo del vino è riconosciuto come attività economica strategica per molte aziende vitivinicole; pertanto, fra gli investimenti ammissibili dagli Stati membri sono state inserite anche le strutture e gli strumenti per la commercializzazione finalizzati alla vendita diretta e azioni volte allo sviluppo del turismo enologico. Possono accedere a tali aiuti le organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori vitivinicoli, associazioni di produttori di vino, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC.
- b) Attività di consulenza. È aggiunta la possibilità di finanziare attività di consulenza anche per le vendite dirette, la sostenibilità ambientale e la diversificazione della produzione vitivinicola. Il contributo UE copre fino al 50% delle spese ammissibili.

- c) Interventi contro le fitopatie E' possibile aggiungere un nuovo tipo di intervento dedicato al monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione di organismi nocivi come ad es. la flavescenza dorata. Fra i beneficiari sono ineriti le OP, le OI e i Gruppi di produttori riconosciuti fra cui i consorzi. Tale intervento può beneficiare di un sostegno fino al 100% dei costi ammissibili.
- d) Estirpazione permanente dei vigneti con fondi europei. È stata inserita la possibilità di finanziare l'estirpazione permanente dei vigneti, l'aiuto UE non può superare il 70% della somma dei costi diretti di estirpazione e la perdita di reddito stimata per un anno. Gli Stati membri possono integrare con un contributo nazionale fino al 30%. Anche in questo caso i beneficiari non potranno richiedere autorizzazioni di nuovo impianto per i 10 anni successivi all'estirpazione.
- e) Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Gli Stati membri possono aumentare il sostegno fino all'80% dei costi ammissibili quando gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati all'adattamento climatico.
- f) Misura di promozione. La durata standard delle operazioni è di tre anni, gli Stati membri potranno autorizzare due proroghe, ciascuna fino a tre anni, ne consegue che un beneficiario può ricevere aiuti per lo stesso mercato per un massimo di nove anni consecutivi. L'intensità dell'aiuto può arrivare fino al 60% delle spese ammissibili con possibilità di contributo nazionale aggiuntivo fino al 20%. Per micro, piccole e medie imprese, il contributo nazionale può arrivare fino al 30%. Gli Stati membri devono garantire un accesso semplificato ai fondi per i piccoli produttori.
- g) Investimenti in vigna. È previsto un incremento dell'aiuto fino all'80% dei costi ammissibili per gli investimenti in campo che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

### **Entrata in vigore**

L'entrata in vigore è fissata al 18 marzo 2026 tranne che per alcune disposizioni specifiche che entreranno in vigore in maniera differita successivamente.

Il regolamento presenta diversi elementi positivi per il settore, accogliendo molte delle proposte che erano state formulate da Confagricoltura, in particolare per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo e degli interventi settoriali.

La modifica del regime delle autorizzazioni con l'ampliamento della durata delle autorizzazioni al reimpianto, insieme a una maggiore flessibilità e semplificazione nella gestione degli interventi, rappresenta una nostra istanza prioritaria che ha trovato riscontro nel testo della proposta.

L'aumento della percentuale di aiuto sulle spese ammissibili per alcuni interventi ed in particolare per gli investimenti è un elemento positivo e potrà sostenere le aziende nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico sebbene il beneficio potenziale risulti in parte mitigato dalla disponibilità invariata delle risorse complessive. Positiva anche la modifica relativa alla misura di promozione del vino europeo nei Paesi terzi. In particolare, l'estensione della durata dei progetti fino a nove anni consentirà di consolidare le attività promozionali già avviate, favorendo la costruzione di relazioni più solide e durature con i consumatori.

### **Direzione Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari**

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52. 434

e-mail: [polcom@confagricoltura.it](mailto:polcom@confagricoltura.it)

sito web: [www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)